Novità di maggiore rilevanza del nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 del 01/08/2018

- L'Art. 4 prevede che:
    - l'Ente forestale, titolare del procedimento, provvede alla gestione complessiva dello stesso, compresa l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta dovuti per legge, che costituiscono atti endoprocedimentali;
    - per determinati casi, specificati nel Regolamento, le operazioni soggette ad Autorizzazione siano corredate di una relazione con i necessari allegati progettuali, a firma di un tecnico incaricato competente in materia forestale, e sia nominato un Direttore dei Lavori che avrà l'obbligo di redigere il Certificato di Regolare Esecuzione;
- L'Art. 5 prevede che le attività soggette a Comunicazione, se corredate da apposite **dichiarazioni e asseverazioni**, firmate **digitalmente** dal tecnico forestale, possono iniziare alla data della presentazione. Ma entro 30 giorni l'Ente forestale competente può impartire specifiche modalità esecutive e limitazioni o vietare la prosecuzione dell'attività;
- Ferme restando le autorizzazioni e gli assensi previsti da altre normative (per es.: all'interno delle Aree protette quali SIC/ZPS e Parchi, boschi cedui invecchiati come previsto dall'Art.33, ecc.), l'Art. 6 prevede che siano **liberamente** eseguibili gli interventi:
    - Non ad uso commerciale su superfici inferiori ai 1.500 mq;
    - In esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori;
    - Gli interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità pubblica per il rispetto di quanto previsto dal codice della strada e lungo i confini di proprietà nelle fasce di rispetto previsto dal codice civile;
- Art. 8 stabilisce che l'autoconsumo è pari a 250 q.li/anno/richiedente o fino a 5.000 mq/anno/richiedente;
- I tagli previsti del Piano di Assestamento Forestale e i tagli di uso civico sono **sempre** soggetti a comunicazione;
- L'Art. 16 prevede al Comma 4. "*In tutti i boschi i tagli per la **manutenzione di reti e infrastrutture tecnologiche di servizi con funzione pubblica** sono realizzati come segue:*
    *a) sono sempre consentiti in qualsiasi **stagione dell'anno senza obbligo di comunicazione o autorizzazione gli interventi nelle aree di pertinenza delle reti di servizio pubblico**, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti similari, per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e comunque in tutte le aree su cui insistono le relative servitù"*;
- L'Art. 31 al comma 2 prevede, previa **autorizzazione** e per motivi di ***natura fitosanitaria***, di difesa idrogeologica o per altri ***motivi di interesse pubblico***, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale, il ***taglio raso anche senza il rilascio di matricine****;*

Novità di maggiore rilevanza nella procedura informatizzata (Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.1437 del 10/09/2018)

- Tra le figure dei "Richiedenti" per le richieste finalizzate all'autoconsumo (fino a 250 q.li/anno/richiedente o fino a 5.000 mq/anno/richiedente) non è più presente la figura dell'"utilizzatore non possessore". Le domande posso essere presentate solamente da:
    - Gestori (proprietari, possessori) di boschi, di castagneti da frutto, di infrastrutture forestali e di altre aree;
    - Aventi diritto per l'esercizio del proprio diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive;
    - Altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione forestale;
- Tra i richiedenti con finalità diverse dalla precedente (per es.: commercio, manutenzione, ecc.) sono stati inseriti i ***"gestori di reti ed infrastrutture di servizio pubblico, purché vengano***

indicate le imprese incaricate dell'esecuzione materiale degli interventi" per quegl'interventi non liberamente eseguibili nelle aree di pertinenza delle reti di servizio pubblico;

- Le Aziende Agricole, iscritte all'Anagrafe Agricola, che dichiarano l'uso commerciale del legname possono intervenire solo sulle superfici inserite nel fascicolo aziendale;
- Le Aziende Agricole per tagliare al di fuori delle aree inserite nel proprio fascicolo aziendale devono essere iscritta all'Albo delle Imprese Forestali, categoria C;
- Le Ditte che intervengono sotto le linee tecnologiche, di proprietà dei gestori di telefonia ed elettricità, devono essere iscritte all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia-Romagna o ad analoghi elenchi riconosciuti reciprocamente dalle regioni;
- L'intermediario deve caricare, nell'apposita sezione "Allegati", la delega e la Carta d'Identità del richiedente;